



Prot. N°17930/1.1.b

Castelfranco E. 15/10/2019

Al personale docente e ATA  
di tutte le sedi

**Oggetto: Nota del DS sulla incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi del personale della scuola per l' Esercizio della Libera professione.**

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come rinnovellato dal Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 130 del 7 giugno 2017, entrato in vigore il 22 giugno 2017.

Visto in particolare l'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 che disciplina, in particolare, la materia delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e di incarichi

Visto l'articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 2013

Visto l'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190,

Considerato secondo quanto previsto dall'art. 53 del dlgs n. 165/2001 (con le modifiche previste dal dlgs n. 75/2017) il personale della scuola è soggetto a divieti relativi all'esercizio di altre attività lavorative, così come alla partecipazione e all'assunzione di cariche in alcuni tipi di società.

Tutto ciò per evitare che i dipendenti svolgano attività vietate per legge ai lavoratori pubblici o che li impegnino eccessivamente trascurando con ciò i doveri d'ufficio o che determinano un conflitto d'interesse con l'attività lavorativa, che possa pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Il dirigente scolastico  
dispone

I seguenti Criteri in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti.

I dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni possono sì svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti, pubblici o privati, ma solo se autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Per tale motivo le amministrazioni fissano criteri, oggettivi e predeterminati, che tengano conto delle specifiche professionalità, in base ai quali

**Sedi:** **Castelfranco Emilia (MO)** - Via Solimei, 23 - tel: 059/926022 - fax: 059/923914  
**Montombraro di Zocca (MO)** - Via Serre, 200 - tel: 059/989580 - fax: 059/989526  
**Vignola (MO)** - Via per Sassuolo, 2158 - tel: 059/761968 - fax: 059/773563



Unione Europea

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



rilasciare l'autorizzazione -

Sono pertanto da considerare **vietati**, in linea generale, ai dipendenti delle istituzioni scolastiche con contratto di lavoro:

- a tempo pieno;
- a tempo parziale con percentuale della prestazione lavorativa superiore al 50%; (cioè deve chiedere Part Time  $\leq 9$  ore)

Quindi sono vietati gli incarichi che hanno le seguenti caratteristiche:

1. **di abitudine e professionalità** (attività commerciali, industriali, professioni o impieghi alle dipendenze di privati o cariche in società costituite a fine di lucro dell'art. 60 del D.P.R. n. 3/57 ) **L'incarico presenta i caratteri della professionalità qualora venga svolto con abitudine, sistematicità, continuità.**
2. L' Abitudine e la professionalità rappresentano condizioni che per essere individuate richiedono, da parte del DS, una verifica dell'attività per la quale il dipendente richieda l'autorizzazione.
3. **di conflitto di interessi** (presentano una natura o possiedono un oggetto dell'incarico che possa pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente) e cioè svolti a favore di soggetti:

a. nei confronti dei quali l'istituzione di assegnazione del dipendente (non necessariamente il dipendente) ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita;

b. che sono fornitori di beni o servizi per l'amministrazione, e nei confronti dei quali il dipendente partecipa, a qualunque titolo, all'individuazione del fornitore;

c. privati che detengono rapporti di natura economica o contrattuale con l'amministrazione, in relazione alle competenze della struttura di assegnazione del dipendente, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge;

d. privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza;

e. verso cui la struttura di assegnazione del dipendente svolge funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, salve le ipotesi espressamente autorizzate dalla legge.

Sono determinanti conflitto di interessi anche gli incarichi e le attività:

f. che, per tipo o per oggetto, possono creare danno all'immagine dell'amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il dipendente è a conoscenza per ragioni di ufficio;

g. per i quali l'incompatibilità è prevista dal d.lgs. n. 39/2013 o da altre disposizioni di legge vigenti

h. che, pur rientrando nelle ipotesi di deroga dall'autorizzazione di cui all'art. 53, **comma**

**Sedi:** **Castelfranco Emilia (MO)** - Via Solimei, 23 - tel: 059/926022 - fax: 059/923914  
**Montombraro di Zocca (MO)** - Via Serre, 200 - tel: 059/989580 - fax: 059/989526  
**Vignola (MO)** - Via per Sassuolo, 2158 - tel: 059/761968 - fax: 059/773563



Unione Europea

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



**6, del d.lgs. n. 165/2001, presentano una situazione di conflitto di interesse.**

**In generale, sono da considerarsi in conflitto di interesse tutti gli incarichi che presentano una natura o possiedono un oggetto dell'incarico che possa pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.**

Pertanto la valutazione di tale incompatibilità deve essere operata dai dirigenti degli istituti stessi, tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell'ambito dell'amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella ad essa gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo. La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013.

**Sono Consentiti (sempre che non confliggano con le attività scolastiche e gli obblighi conseguenti):**

1. gli incarichi retribuiti quali la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
2. la creazione di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali
3. la partecipazione a convegni e seminari;
4. le attività conferite dalle organizzazioni sindacali in posizione di distacco
5. le attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica, ed altre ancora.

### **Differenza fra Libera professione e Attività professionale**

L'esercizio della libera professione, permessa a certe condizioni, e lo svolgimento di attività professionale, quasi sempre vietata: nella libera professione non si instaura un rapporto di subordinazione tra libero professionista e committente, come nel caso dell'attività professionale.

La **subordinazione**, a prescindere dalla natura del contratto, si manifesta allorché il prestatore d'opera svolga l'**attività lavorativa** per altro soggetto in maniera **continuativa**, in orari e giorni prestabiliti, ricevendo un **compenso fisso predeterminato**. La libera professione presuppone infatti la possibilità di autonoma organizzazione dell'attività, l'insussistenza di vincoli che presuppongano, per esempio, l'organizzazione della prestazione secondo scansioni fissate dalla committenza, la gestione ed organizzazione delle attività di personale terzo, magari dipendente dal committente, da parte del libero professionista. In tal caso scatta infatti l'incompatibilità che già l'articolo 60 del DPR n. 3/1957, poi recepito nel decreto legislativo n. 297/94 all'art.508 commi 7-10, definiva nella fattispecie.



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Tale possibilità pare ritrovarsi nell'articolo 508 comma 15 del decreto legislativo n. 297/94: "Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio."

**Pertanto In sede di organizzazione dell'attività scolastica, infatti, il personale docente o ATA, qualunque sia la natura dell'attività autorizzata, non può pretendere di condizionare l'organizzazione delle attività in base alle proprie necessità.**

### **Libera professione di Avvocato**

Trattasi di un caso a parte. I docenti di discipline giuridiche, possono svolgere la professione di avvocato **senza vincoli**, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 247/2012, poiché è compatibile con l'insegnamento impartito.

L'assunzione dell'incarico, da parte del dipendente, senza la previa autorizzazione comporta per il dipendente stesso:

o la responsabilità disciplinare;

o il versamento del relativo compenso, direttamente da questi o dall'erogante, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente.



Il dirigente scolastico  
Maura Zini